


7 AGO, 2017



COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Villa d'Ogna, lì 27 luglio 2017, alle ore 18:00.

In Villa d'Ogna, Piazzale Europa 81, si sono riuniti in data odierna le seguenti persone:

Tommy Bonicelli, nato a Gazzaniga il 14/02/1977, residente in via G. Festi 461, 24020 Villa d'Ogna, professione Libero Professionista, C.F. BNCTMY77B14D952R;

Francesca Mazzoleni, nata a Clusone il 08/06/1981, residente in via A. Vivaldi 18, 24020 Villa d'Ogna, professione impiegata, C.F. MZZFNC81H48C800T;

Michelle Polini, nata a Clusone il 04/10/1991, residente in via Marconi 93, 24020 Villa d'Ogna, professione studente, C.F. PLNMHL91R44C800J;

I presenti nominano a Presidente per la presente riunione il sig. Tommy Bonicelli il quale accetta la designazione e nomina a sua volta quale segretario verbalizzante la sig.ra Michelle Polini.

Il presidente riassume i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge la sua proposta di statuto, che dopo ampia ed approfondita discussione viene approvato all'unanimità mediante votazione per alzata di mano.

Lo statuto (qui in allegato) stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'Associazione venga chiamata "VdOArt", con sede a Villa d'Ogna in Largo Europa 81.

Il presidente espone ai presenti la necessità che contestualmente all'approvazione dello statuto, l'Assemblea dei soci provveda alla nomina degli organi associativi così come previsto dall' Art. 11 dello statuto che prevede la sovranità dell'Assemblea dei soci.

In merito vengono nominati:

membri del Consiglio Direttivo:


- Presidente: Tommy Bonicelli
- Vice Presidente: Francesca Mazzoleni

- Segretario: Michelle Polini



Il Sig. Tommy Bonicelli accetta l'incarico e ringrazia per la fiducia riposta.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 20:00.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO




11 AGO 2017
Spese e Closures
814 Spese 3
200,00
Per il... dal direttore

IL FUNZIONARIO
FIORELLA LANFRANCHI
Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonino Lucido



VdOArt _Associazione Culturale No Profit

STATUTO DI ASSOCIAZIONE



ART. 1

"Costituzione e sede"

E' costituita l'Associazione denominata "VdOArt" con sede in Villa d'Ogna (BG) Largo Europa 81; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART. 2

" Carattere dell'Associazione"

L'Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nel rispetto delle differenze di età e/o sesso e/o sessualità e/o religione e/o razza e/o abilità fisica e all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ART. 3

"Durata dell'Associazione"

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4

"Scopi dell'Associazione"

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Non persegue finalità di lucro.

Lo scopo principale dell'Associazione è di promuovere attività e manifestazioni culturali ed artistiche in genere, dall'arte visiva alla musica, il teatro, la letteratura, le scienze umane e non, sarà promotrice di ricerca e divulgatrice di innovazioni scientifico-tecnologiche.

Si occuperà altresì di ricerca etnografica e storica, di archiviazione, divulgazione e promozione turistica e ricreativa, per lo sviluppo sostenibile del territorio, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e del territorio in cui agirà.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie, finanziarie e promozionali che riterrà opportune, nei limiti di ciò

che è consentito dalla Legge.

ART. 5

"Requisiti dei soci"

Possono essere soci dell'Associazione chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza ed appartenenza etnica.

Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente "Associazione". Potranno, infine essere soci enti pubblici e privati aventi finalità culturali nonché scopi sociali e umanitari.

Le modalità di iscrizione all'associazione sono precisate nell'apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci. L'elenco soci dovrà essere esposto nella sede sociale, affinché tutti ne possano prendere visione.

ART. 6

"Ammissione dei soci"

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha accolto la domanda.

I Soci Onorari vengono nominati su iniziativa del Consiglio Direttivo stesso, hanno la facoltà di rifiutare tale nomina e, in caso di accettazione della stessa, sono esonerati dal versamento della quota di iscrizione e delle quote associative annuali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto

nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 7

"Categorie dei soci"

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) i Soci Onorari: coloro che si siano particolarmente distinti nell'arte o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
- b) i Soci Fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'Associazione;
- c) i Soci Ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile o annuale stabilita dall'Associazione.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

ART. 8

"Doveri dei soci"

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

ART. 9

"Perdita della qualifica di socio "

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per morte del socio;
- b) per decadenza o perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'esercizio sociale;
- d) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- e) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

ART. 10

"Organi dell'Associazione"

Sono organi ordinari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente per conto e nell'interesse dell'Associazione.

-Assemblea-

ART. 11

"Partecipazioni all'Assemblea"

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Associazione può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei soci;
- c) dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

ART. 12

"Convocazioni dell'Assemblea"

La convocazione dell'Assemblea ordinaria è fatta mediante posta e/o messaggistica elettronica, entrambi comunque con ricevuta di avvenuta lettura, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci all'indirizzo risultante dall'apposito registro soci, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

In ogni caso l'Avviso di Convocazione dovrà essere affisso, presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima della data stabilita.

ART. 13

"Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea"

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'Adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 14

"Forma di votazione dell'Assemblea"

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori tra i presenti.

Ogni socio dell'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ART. 15

"Compiti dell'Assemblea"

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria:

- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

-Consiglio Direttivo-

ART.16

"Compiti del Consiglio Direttivo"

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha la funzione di gestire l'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, ed il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti.

Il Consiglio Direttivo ha in particolare il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che non ecceda l'ordinaria amministrazione;

- d) fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- h) deliberare sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- i) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- j) di nominare il Vice Presidente;
- k) di redigere l'eventuale regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 17

"Composizione del Consiglio Direttivo"

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal consiglio.

ART. 18

" Riunioni del Consiglio Direttivo "

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta al semestre ed è convocato da:

- a) il Presidente
- b) da almeno tre componenti, su richiesta motivata;
- c) richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto almeno quattro giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

-Presidente-

ART. 19

"Compiti del Presidente"

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte ai terzi in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o

permanente.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ART. 20

"Elezioni del Presidente"

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede il rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo il Consiglio stesso provvede a sostituire il Presidente.

ART. 21

"Libri dell'Associazione"

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) il libro soci.

-Finanze e patrimonio-

ART. 22

"Patrimonio dell'Associazione"

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio all'attività sociale.

ART. 23

"Entrate dell'Associazione"

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- da donazioni o lasciti;
- da avanzi netti di gestione;
- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;

- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- dai versamenti ordinari degli associati;
- da contributi, da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- attività di carattere commerciale o produttivo;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 24

"Destinazione del patrimonio sociale"

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse.

ART. 25

"Durata del periodo di contribuzione"

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ART. 26

"Diritti dei soci al patrimonio sociale"

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo

perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al Patrimonio sociale.

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa morte.

-Norme finali e generali-

ART. 27

"Esercizi sociali"

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno, per ogni esercizio è predisposto un Bilancio preventivo e consuntivo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

I Bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario Generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 28

"Scioglimento e liquidazione"

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29

"Clausola compromissoria"

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad

arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ART 30

"Rinvio"

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



27 AGO 2017

Registrato a Cuneo il
al N. 814 Serie 3
con E. 200
Per il capo del direttore

IL FUNZIONARIO
FIORELLA LANFRANCHI
Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonino Lucido